

COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

REPERTORIO N. 6247

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA FONDAZIONE ED I COMUNI
FONDATORI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E
COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO.

PREMESSO

- che con deliberazioni consiliari i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, hanno disposto di costituire una fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali, approvandone lo Statuto e lo schema di atto costitutivo, stabilendo contestualmente il capitale della Fondazione in € 59.100,00 da ripartirsi tra i soci fondatori ;
- che con atto rep. n.30313 del 4 giugno 2004, successivamente integrato con atto rep. n. 32884 del 10 giugno 2005, a rogito dott. Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, è stata formalmente costituita la fondazione di partecipazione denominata “Territori Sociali Altavaldelsa”, giuridicamente riconosciuta in data 20 luglio 2005 al n. 97 di iscrizione al registro delle persone giuridiche;
- che i Consigli Comunali dei Comuni di Poggibonsi con deliberazione n° 99 del 22\12\2005, San Gimignano con deliberazione n° 95 del 20\12\2005 , Colle di Val D’Elsa con deliberazione n°101 del 14\12\2005, Casole D’Elsa con deliberazione n°79 del 28\12\2005 e Radicondoli con deliberazione n° 38 del 30\12\2005 hanno disposto di affidare alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa la gestione di

un sistema integrato di interventi e servizi sociali a decorrere dal 1 gennaio 2006 per la durata di anni cinque ed individuato nel contratto di servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti fra la Fondazione ed i Comuni medesimi, secondo lo schema allegato al succitato atto, completo dei relativi allegati.

Tutto ciò premesso

convengono e stipulano quanto segue:

L'anno duemilacinque il giorno 30 (trenta) del mese dicembre in Poggibonsi, nella sede Comunale Piazza Cavour n.2

I Signori:

- **Dott.ssa Franca Consortini**, nata a Volterra (PI) il 21/02/1953, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Casole d'Elsa (C.F. 00077090520) a ciò autorizzato in virtù di provvedimento del Sindaco n.16 del 01/07/2004 ed in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 79 del 28\12\2005;

- **Rag. Mauro Bardotti**, nato a Poggibonsi (SI) il 14/03/1946, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Colle Val d'Elsa (C.F. 00134520527) a ciò autorizzato in virtù di provvedimento del Sindaco n.2 del 01/09/2004 ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 14/12/2005;

- **Dott.ssa Patrizia Vannini**, nata a Poggibonsi (SI) il 27/07/1957, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Poggibonsi (C.F. 00097460521) a ciò autorizzato in virtù di provvedimento del Sindaco n.1 del 31/01/2005 ed in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n.96 del 22\12\2005;

- **Rag. Tiziana Pini**, nata a Siena il 22/02/1955, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Radicondoli (C.F. 80003170521) a ciò autorizzato in virtù del Decreto del Sindaco n.7 del 13/07/2004 ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 30\12\2005;

- **Dott. Mario Gamberucci**, nato a Firenze il 07/10/1966, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di San Gimignano (C.F. 00102500527) a ciò autorizzato in virtù del Decreto del Sindaco del 16/06/2004 ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.95 del 20\12\2005;

E

La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa con sede legale presso il Palazzo Comunale posto in Poggibonsi, P.zza Cavour civico 2 rappresentata dal dott. Antonio Mazzarotto nato Roma il 5\01\1964, nella sua qualità' Direttore della Fondazione a ciò autorizzato con atto di nomina del Presidente della Fondazione con protocollo n°200 del 4\07\2005.

Art. 1 - Premessa

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. I Comuni Fondatori, in seguito denominati "Fondatori", affidano alla FdP (in seguito denominata Fondazione) la gestione ed il coordinamento dei servizi sociali del territorio. Per servizi sociali si intendono tutti quei servizi erogati direttamente ovvero tramite

affidamento a terzi ovvero tramite l'iniziativa privata di associazioni, volontariato, onlus, cooperative sociali, ecc, alla generalità della popolazione o a fasce di popolazione specifiche, finalizzati al superamento di una situazione di disagio specifico o al miglioramento in genere della qualità della vita.

2. In particolare la natura dei servizi affidati alla Fondazione possono riguardare la generalità della popolazione o determinate categorie di utenza. Sono servizi destinati a diverse utenze (o a tutti):

- ✓ segretariato sociale;
- ✓ consulenza professionale;
- ✓ accoglienza temporanea o definitiva in strutture residenziali o semi residenziali;
- ✓ assistenza domiciliare;
- ✓ attività di socializzazione e ricreazione
- ✓ sostegno economico;
- ✓ interventi per l'alloggio;
- ✓ mensa ed erogazione pasti a domicilio.

3. Sono servizi rivolti a specifiche categorie di utenza:

- ✓ servizi rivolti ai minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostegno economico, educativo domiciliare, assistenza domiciliare; attività di aggregazione e socializzazione; affidamento a famiglia; osservazione, trattamento e sostegno ai minori autori di reati; accoglienza temporanea o ricovero in strutture di accoglienza o educative; interventi socio sanitari di tipo consultoriali e prevenzione e assistenza psicoterapeutica);

✓ servizi per la famiglia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: erogazione di contributi, pratiche di agevolazione per l'accesso a servizi di varia natura organizzati da enti pubblici quali asili nido, trasporti, smaltimento rifiuti, ecc.; assistenza domiciliare o residenziale in casi di bisogno, ecc.; interventi sociosanitari di tipo consultoriale, domande di adozione, ecc.);

✓ servizi a favore di persone diversamente abili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza domiciliare, accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali; mensa e pasti a domicilio; attività sportive, ludico ricreative, terapeutico-occupazionali; trasporti speciali; erogazione di contributi, sostegno all'accesso a servizi, sostegno all'acquisto di ausili o all'abbattimento di barriere architettoniche; formazione professionale, percorsi educativi, percorsi di inserimento lavorativo;

✓ servizi rivolti agli anziani (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali; assistenza domiciliare; mensa e pasti a domicilio; erogazione di contributi);

✓ servizi rivolti all'utenza con problemi psichiatrici, limitatamente agli aspetti sociali di supporto al programma terapeutico di cura;

✓ servizi rivolti a persone dipendenti da sostanze (droga, alcool, ecc.), limitatamente agli aspetti di tutela e reinserimento sociale della persona.

4. La Fondazione, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà i servizi sopra descritti, sia con riferimento a quelli già

esistenti, sia con riferimento a nuovi servizi da istituire. Allo scopo, la Fondazione potrà gestire i servizi direttamente o tramite l'affidamento a strutture private, o ancora tramite la valorizzazione di iniziative autonomamente organizzate e finanziate dal territorio (associazioni, cooperative sociali, volontariato, ecc.).

5. Le prestazioni essenziali e le attività complementari che verranno svolte dal soggetto gestore in virtù del presente contratto dal 1\01\2006 sono elencate nell'allegato sub. A) al presente atto. Le variazioni all'elenco saranno oggetto di apposite deliberazioni degli organi della Fondazione.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2006 ed avrà durata di cinque anni e quindi con scadenza al 31\12\2010 e non è tacitamente rinnovabile.

2. Entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, i Fondatori accerteranno la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto ed, ove verificata detta sussistenza, comunicherà alla Fondazione la volontà di procedere al detto rinnovo.

3. In caso di mancato rinnovo la Fondazione cesserà la gestione dei servizi e degli interventi.

4. La Fondazione, in caso di mancato rinnovo, rimetterà gli immobili alla stessa affidati a disposizione dei Fondatori entro dieci giorni dalla scadenza contrattuale, ovvero nel termine indicato nel provvedimento di revoca di cui al successivo art. 18, senza che i Fondatori siano

tenuti ad alcun onere, ovvero a corrispondere alcunché a qualsiasi titolo dovuto.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma, i Comuni Fondatori provvederanno d'ufficio a liberare da persone e cose gli immobili concessi per l'espletamento dei servizi e degli interventi di cui all'art. 2, con spese a carico della Fondazione.

Art. 4 – Affidamento dei servizi e degli interventi

1. L'affidamento alla Fondazione dei servizi e degli interventi di cui all'art.2 avverrà con effetto dal 1 gennaio 2006.

2. La Fondazione presenterà ai Fondatori un progetto esecutivo per la gestione dei servizi e/o per l'esecuzione degli interventi, nel quale saranno, tra l'altro, individuati:

- a) tipologia del servizio e/o dell'intervento ed obiettivi da conseguire;
- b) modalità di esecuzione del servizio e/o dell'intervento;
- c) costi unitari e complessivi del servizio e/o dell'intervento;
- d) risorse umane e materiali impiegate per l'esecuzione del servizio e/o dell'intervento;
- e) standard qualitativi, quantitativi ed economici cui attenersi nell'esecuzione del servizio e/o dell'intervento sulla base dei parametri determinati di Fondatori.
- f) modalità di esercizio delle attività di monitoraggio sull'esecuzione del servizio e/o dell'intervento.

3. I Fondatori approveranno il progetto esecutivo, impegnando le risorse all'uopo destinate.

Art. 5 – Gestione dei servizi e degli interventi

La Fondazione gestirà i servizi e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore.

La Fondazione, quale stazione appaltante, può procedere all'affidamento dei servizi e degli interventi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria, salva comunque la responsabilità in capo alla Fondazione .

La Fondazione ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi. Resta inteso che la Fondazione è l'unica responsabile nei confronti dei Fondatori, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi ed interventi.

Art. 6 – Risorse umane

La Fondazione gestirà i servizi e gli interventi affidati con personale proprio e/o con personale distaccato dai Comuni fondatori.

Tutto il personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato dei servizi sociali dei comuni fondatori alla data del 31\12\2005 verrà distaccato alla Fondazione a decorrere dal 1\01\2006 per l'intera durata della presente convenzione (allegato sub. B)

Le modalità del distacco saranno regolamentate da apposito protocollo d'intesa

Art. 7 - Esclusività del servizio

Per tutta la sua durata, la presente convenzione conferisce alla

Fondazione il diritto esclusivo di esercitare i servizi e gli interventi di cui al precedente art. 2 .

Art. 8 – Regolamento di organizzazione

1. Le modalità tecnico-amministrative e gestionali dei servizi affidati alla Fondazione e le modalità di funzionamento della Fondazione stessa sono definite con apposito regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

2. Il regolamento dovrà altresì disciplinare i rapporti di collaborazione e le forme di integrazione con altri servizi dell'ASL ed in particolare col Distretto sanitario.

Art. 9 - Obblighi dei Fondatori

1. I Comuni fondatori si impegnano nei confronti della Fondazione ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. I Fondatori, nell'ambito del loro ruolo di coordinamento e di indirizzo, eserciteranno le seguenti funzioni:

- definizione, previa apposita richiesta scritta, delle priorità su cui focalizzare le principali fasi di esecuzione delle attività di cui al precedente art. 2 del presente atto;
- monitoraggio e controllo tra l'esecuzione del servizio affidato e gli obiettivi e gli standard cui attenersi ai sensi dell' art. 4;
- supporto attraverso i propri database normativi e documentali.

Art. 10 – Obblighi della Fondazione

1. La Fondazione, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che la gestione dei beni e dei servizi avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
- a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri determinati dai Fondatori.
- a custodire e mantenere tutti gli immobili, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze, in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso da parte degli utenti;
- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;
- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
- a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- a garantire la totale estraneità dei Fondatori da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Fondazione ed il

personale proprio e/o tra la Fondazione e terzi;

- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standard che verranno in seguito definiti

- ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant'altro connesso allo svolgimento dei servizi e degli interventi.

- ad adottare entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto una specifica carta dei servizi

Art. 11 – Finanziamento delle attività

1. I Comuni fondatori, in ragione delle attività di cui all'art. 2, e compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci degli esercizi finanziari annuali, destineranno alla realizzazione delle predette attività, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, un importo annuale stabilito per ogni esercizio in sede di approvazione del bilancio previsionale di cui all'art. 8 dello Statuto della Fondazione.

2. Per il primo anno di contratto, corrispondente all'anno 2006, tale cifra è stabilita in € 36 per abitante, avendo a riferimento la popolazione residente al 30/6/2005.

3. Tale somma è comprensiva di ogni onere di personale dipendente dei Comuni fondatori e distaccato alla Fondazione per lo svolgimento delle attività.

4. Per l'erogazione dei finanziamenti si stabilisce quanto segue:

- I Comuni fondatori, entro il 15 gennaio del primo anno di vigenza del

presente contratto (esercizio 2006) e comunque entro i limiti dell'eventuale esercizio provvisorio, si impegnano al versamento a favore della Fondazione di una somma pari al 95% dell'importo risultante dalla differenza tra la quota capitaria a carico dei Comuni fondatori ed il costo da questi sostenuto per il personale distaccato alla Fondazione;

- Mensilmente, i Comuni fondatori comunicheranno alla Fondazione i costi del personale distaccato;

- entro 60 giorni dal termine dell'esercizio, la Fondazione emetterà la nota di dettaglio finanziario a ciascun Comune fondatore, con l'evidenza del conguaglio a credito o debito, che andrà algebricamente sommata all'anticipo dell'esercizio successivo;

- se, in corso di anno, maturasse un credito elevato a favore della Fondazione verso uno o più Comuni fondatori, oltre l'anticipo ricevuto, la Fondazione potrà chiedere, motivandoli, ulteriori acconti finanziari in conto esercizio.

Art. 12 - Beni immobili, beni mobili ed impianti

1. I beni immobili e gli impianti connessi ai servizi affidati di cui all'art. 2 del presente contratto di proprietà dei comuni fondatori, vengono conferiti in comodato d'uso alla Fondazione per la gestione dei relativi servizi ed interventi.

2. I beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche ecc, di proprietà dei comuni fondatori vengono ceduti, a decorrere dal 1\01\2006 nello stato di fatto in cui si trovano, alla Fondazione che ne acquista contestualmente la proprietà.

3. I beni immobili con gli impianti connessi e i beni mobili di cui ai commi precedenti, afferenti ai servizi oggetto del presente contratto, sono specificamente individuati mediante gli appositi inventari che si allegano sub. C) e D) al presente contratto.

4. Eventuali errori o inesattezze nella loro individuazione, ovvero nei dati ad essi riferiti potranno essere fatti rilevare da entrambe le parti entro sessanta giorni dalla data di consegna.

5. La Fondazione, all'inizio ed al termine dell'affidamento, provvederà, a propria cura e spese, a volturare tutte le utenze relative agli impianti in esercizio.

6. Alla scadenza contrattuale la Fondazione non avrà diritto a percepire dai Fondatori alcun compenso o rimborso per le opere migliorative eseguite sui beni immobili e impianti e sui beni mobili.

Art. 13 – Realizzazione nuove opere, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni ed impianti

1. La Fondazione si impegna a progettare e realizzare le opere che si renderanno necessarie per il corretto svolgimento del servizio nel pieno rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi secondo l'evidenza pubblica.

2. Tali interventi dovranno essere autorizzati dal comune proprietario ed, ove necessario, dovranno essere coerenti con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Tra le attività di manutenzione affidate alla Fondazione si individuano le seguenti tipologie:

- manutenzione ordinaria, intendendosi per tale tutti gli interventi che servono per mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità;
- manutenzione straordinaria intendendosi per tale gli interventi di recupero, consolidamento, ristrutturazione del patrimonio immobiliare costituente fondo di dotazione ;
- manutenzione straordinaria di beni immobili di cui la Fondazione sia comodataria ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 - Responsabilità e coperture assicurative

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura alla Fondazione o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), la Fondazione ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso la Fondazione è tenuta a dare tempestiva comunicazione ai Fondatori di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.

2. La Fondazione produce copie delle polizze assicurative n.058868422 e n.058868394 da questa stipulatee con la Compagnia RAS Spa Agenzia Generale di Poggibonsi \ Colle di Val d'Elsa in data 29\12\2005 atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose,

interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e agli Enti proprietari, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dai Fondatori o da enti proprietari.

4. La Fondazione non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Fondazione, imputabili ai Fondatori nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Art. 15 - Controllo della gestione dei servizi e degli interventi

1. I Comuni Fondatori si riservano il diritto di controllare, attraverso specifici organi paritetici, che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed in particolare degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici dalla stessa definiti nel progetto approvato.

2. Al fine di consentire ai Fondatori di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Fondazione si impegna a fornire agli organismi di cui al precedente comma 1 tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

3. La Fondazione si obbliga a comunicare ai Comuni Fondatori, entro il mese di giugno di ogni anno:

- i dati relativi all'esercizio precedente concernenti il livello di servizio

offerto, misurato attraverso idonei indicatori di prestazione, preventivamente concordati ;

- i dati tipici della gestione, relativi all'esercizio precedente, con particolare riferimento - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:

a) numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per singolo servizio;

c) numero di ore di servizio;

d) rilevazioni statistiche in ordine al livello di soddisfazione dell'utenza;

e) una relazione nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai servizi, agli interventi ed ai tempi di realizzazione degli stessi.

Art. 16 – Contestazioni, inadempimenti, penali

1. Qualora la Fondazione si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, i Fondatori dovranno darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

2. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

3. Entro il termine indicato, la Fondazione potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

4. Le penali potranno essere applicate da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro in relazione alla gravità dell'inadempimento.

5. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il

diritto per i Fondatori di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

6. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica. La Fondazione dovrà provvedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Le parti si danno reciprocamente atto che le penali di cui al presente articolo non saranno cumulabili con le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 della L.R.T. n. 41 del 24\02\2005, e l'applicazione delle sanzioni prevarrà in ogni caso sulle succitate penali.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi :

a) per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla Fondazione, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi puntualmente descritti nei singoli contratti integrativi;

b) per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave del gestore;

c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi.

Art. 18 - Revoca dell'affidamento

1. I Comuni Fondatori possono recedere unilateralmente dal presente

affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto, con onere di preavviso di almeno dodici mesi.

2. La Fondazione rinuncia fin d'ora a qualsiasi corrispettivo per il recesso.

Art. 19 – Risoluzione anticipata

Il mancato rinnovo del contratto, allo scadere del termine contrattuale, o qualsiasi altro caso di interruzione anticipata della convenzione, comporterà automaticamente la revoca del distacco del personale assegnato alla Fondazione ai sensi del precedente art.7.

Art. 20 - Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente articolo 16, esclusivamente competente sarà il Foro di Siena.

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Qualora non si riesca a provvedere alla voltura dei contratti (ad esempio luce, acqua, gas, fornitura di beni e servizi in genere) al momento del passaggio della gestione, la Fondazione si impegna a rimborsare le spese sostenute dall'ultimo intestatario fino alla avvenuta volturazione.

Art. 21 - Spese contrattuali

1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Fondazione.

2. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione. Le relative spese sono poste a carico della Fondazione.

Art. 22 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Del presente contratto, ai sensi del D.P.R. N.131 del 26/04/1986 tariffa parte I – art. 5 comma 4 recante “Disciplina dell’imposta di Registro” le parti chiedono la registrazione in misura fissa .

Le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono allegati del presente contratto l’elenco delle attività e servizi, l’elenco nominativo del personale distaccato, l’inventario beni immobili connessi e l’inventario dei beni mobili e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati i seguenti documenti:

- delibera Consiglio Comunale del Comune di Casole d’Elsa n°79 del 28\12\2005;
- delibera Consiglio Comunale del Comune di Colle Val d’Elsa n° 101 del 14\12\2005;
- delibera Consiglio Comunale del Comune di Poggibonsi n° 99 del 22\12\2005;
- delibera Consiglio Comunale del Comune di Radicondoli n° 38 del 30\12\2005;
- delibera Consiglio Comunale del Comune di San Gimignano n°95 del 20\12\2005.

ALLEGATO A)

ELENCO DELLE PRESTAZIONI EROGATE

A) In strutture a gestione diretta:

1) a carattere residenziale e semi-residenziale, per il ricovero, temporaneo o definitivo, di soggetti anziani non autosufficienti e adulti inabili, quali

- R.S.A. di Poggibonsi
- R.S.A. di S.Gimignano
- RSA di Colle Val D'Elsa

sono erogate prestazioni socio-sanitarie e socio- assistenziali, tramite personale dipendente e in convenzione, per la cura dell'ambiente e della persona (pulizie, lavanderia, ristorazione, barbiere, assistenza tutelare) nonché attività occupazionali, di socializzazione e ludico-ricreative (attività fisica, pittura, tessitura, musicoterapia, soggiorni estivi, ecc.);

2) a carattere semi-residenziale, per il ricovero temporaneo o definitivo, di soggetti anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, quali:

- R.A. di Casole D'Elsa

sono erogate prestazioni socio-sanitarie, socio- assistenziali, occupazionali e di socializzazione, ludico-ricreative, come sopra;

3) a carattere diurno, per l'accoglienza di soggetti con handicap (ai sensi della L.104/92) quali:

- Centro diurno di socializzazione - Via Gramsci - Colle V.Elsa
- Centro diurno di socializzazione "Colibri" - P.zza Gerini - Poggibonsi con apposito Laboratorio "Centroanch'io" sito in P.zza XVIII Luglio

sono erogate prestazioni socio-sanitarie, socio-assistenziali, occupazionali e di socializzazione, educative e ludico-ricreative, come sopra.

B) In strutture in regime di convenzione

1) Inserimento in strutture di accoglienza temporanea, a carattere residenziale, per soggetti anziani non autosufficienti e adulti inabili, nei casi previsti da specifico Regolamento;

2) Inserimento in strutture di accoglienza temporanea o definitiva, a carattere residenziale, per soggetti con handicap grave (ai sensi della L.104/92);

3) Inserimento in Centri diurni di socializzazione, per soggetti con handicap (ai sensi della L.104/92);

4) Inserimento in strutture di accoglienza temporanea, a carattere residenziale e semi-residenziale, per minori , per gestanti e per madri con figli minori.


C) Prestazioni erogate sul territorio

1) Assistenza domiciliare e tutelare diretta, tramite personale dipendente e in convenzione, rivolta ad anziani, disabili, e minori ;


2) Servizio mensa ed erogazione pasti a domicilio, rivolto a persone sole, parzialmente autosufficienti, per disincentivare il ricorso alle strutture;

3) Lavaggio indumenti utenti a domicilio, soli e parzialmente non autosufficienti;

4) Assistenza domiciliare indiretta (contributo economico alle famiglie che sostengono direttamente i costi dell'assistenza);



Ar. U...
P...
P...



5) Trasporti sociali, tramite terzi in regime convenzionale, con mezzi idonei al trasporto di soggetti disabili;

6) Inserimenti socio-terapeutici di soggetti disabili o con problemi di socializzazione o disagio sociale, che necessitano di un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro, tramite protocollo d'intesa individualizzato con Enti pubblici o privati;

7) Contributi economici a favore di minori e famiglie con minori, adulti e anziani in stato di bisogno, persone con handicap (ai sensi della L.104/92) su proposta del Servizio di Assistenza Sociale con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento e in ottemperanza a leggi dello Stato e della Regione Toscana, per tipologie particolari di utenti o per attuazione di progetti specifici;

9) Affidamento temporaneo di minori a famiglie disposto dal Servizio sociale;

10) Attività di consulenza professionale diretta e indiretta mediante partecipazione a organismi multidisciplinari (U.V.M., GOIF, GOM, Commissione per l'accertamento dell'handicap, ecc.), a progetti e interventi di integrazione socio-sanitaria (Piano Terapeutico Individualizzato per soggetti con disturbi psichici, dipendenti da sostanze, per aiuto personale all'handicap, ecc.), socio-educativa (esoneri pagamenti servizi scolastici, riserva di posti negli asili nido, ecc.) ecc.

11) Attività complementari

Per attività complementari si intendono le attività occupazionali e di socializzazione, educative e ludico-ricreative erogate essenzialmente tramite convenzioni con terzi.

All'interno delle strutture di ricovero residenziale, semi-residenziale e diurno sono quelle di cui al punto A);

Sul territorio sono:

- attività in acqua e corsi di nuoto specifici con istruttori qualificati per portatori di handicap
- attività di ippoterapia con istruttori qualificati per portatori di handicap
- attività ricreative per disabili
- attività di supporto scolastico e di aggregazione extra-scolastica per minori e adolescenti
- soggiorni estivi per minori, per anziani e per disabili
- attività di mediazione linguistico-culturale nei confronti di immigrati stranieri.

Aut. Provinciale
Provincia
U. U. U. U. U.
Provincia
Aut. Provinciale

**ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE
DISTACCATO**

All.B)


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASOLE DISTACCATO ALLA FONDAZIONE

DIPENDENTE	PROFILO PROF.	CAT.	P.E.	SEDE LAVORO
BENEDETTI MANUELA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	DOMICILIO
CONSORTINI FRANCA	RESP. UF PRESIDI SS.	D3	D3	C.A.O.
DE LUCA CINZIA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B2	R.A.
FANTACCI SUSANNA	EDUCATORE PROF.LE	C1	C1	R.A.
FLORIDI FRANCA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	DOMICILIO
GRELLA LINA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B2	R.A.
MASI GIOVANNA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	R.A.
MASINI ANTONELLA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	DOMICILIO
MUZZI LORIANA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	R.A.
SENESE SONIA	ASSISTENTE SOCIALE	D1	D2	DISTRETTO




Aut. all. n. 11/17
Decreto

U. Curioni

PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI POGGIBONSI DISTACCATO ALLA FONDAZIONE

DIPENDENTE	PROFILO PROF.	CAT.	P.E.	SEDE LAVORO
BALINT VERONIKA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B3	R.S.A
BENOCCI LIDA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	DOMICILIO
BRUNI FABIOLA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B2	R.S.A
CARRIERI ANNA	EDUCATORE PROF.LE	C	C3	C. SOCIALIZ.
CATANESE ROBERTA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B3	R.S.A
CHELLINI FRANCESCA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	C. SOCIALIZ.
CIBECCHINI STEFANIA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	DOMICILIO
DI RENZO COSTANZA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	R.S.A
DI STEFANO ANTONINA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B2	R.S.A
FERI SIMONETTA	ASSISTENTE SOCIALE	D	D2	DISTRETTO
FORNI MARISTELLA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B	B4	C.A.O.
GUAZZINI ANTONELLA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	MENSA COM.
LAPI SANDRA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	R.S.A
MARCHETTI ERICA	EDUCATORE PROF.LE			R.S.A.
MARCHETTI MARIA PIA	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	BSUP	B5	C.A.O.
MARCUCCI PAOLO	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	C. SOCIALIZ.
MARINI ANNA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B3	R.S.A.
MONCIATTI CECILIA	ASSISTENTE SOCIALE	D	D3	DISTRETTO
MONTI ROSANNA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B3	R.S.A.
NATALI SABATINO	EDUCATORE PROF.LE	C	C3	C. SOCIALIZ.
PICCINI IVANA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	DOMICILIO
RICCIO ELISA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B3	DOMICILIO
SOLLAZZI ROBERTA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	R.S.A.
VITI MARISA	COORD. SOCIALE A.V.E.	DSUP	D4S	C.A.O.
MORI ROMINA	ASSISTENTE SOCIALE	D	D1	DISTRETTO
SANMICHELI VALENTINA	ASSISTENTE SOCIALE	D	D1	COLLE DISTRETTO



Handwritten signatures and notes:
 - Top signature: *Luigi Gordini*
 - Middle signature: *Antonio...*
 - Bottom signature: *Patrizia...*
 - Further down: *Luigi...*

PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASOLE DISTACCATO ALLA FONDAZIONE

DIPENDENTE	PROFILO PROF.	CAT.	P.E.	SEDE LAVORO
BENEDETTI MANUELA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	DOMICILIO
CONSORTINI FRANCA	RESP. UF PRESIDI SS.	D3	D3	C.A.O.
DE LUCA CINZIA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B2	R.A.
FANTACCI SUSANNA	EDUCATORE PROF.LE	C1	C1	R.A.
FLORIDI FRANCA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	DOMICILIO
GRELLA LINA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B2	R.A.
MASI GIOVANNA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	R.A.
MASINI ANTONELLA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	DOMICILIO
MUZZI LORIANA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	R.A.
SENEZI SONIA	ASSISTENTE SOCIALE	D1	D2	DISTRETTO



Aut. Manu
Decreto
Prot. n. 1111
del 11/11/2011
Direttore
Marco Geronzi

PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RADICONDOLI DISTACCATO ALLA FONDAZIONE



DIPENDENTE	PROFILO PROF.	CAT.	P.E.	SEDE LAVORO
GARAFFI TIZIANA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	DOMICILIO
SPERANZA TERESA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B2	R.A.



~~Aut. all. aut. 1/10~~
~~SECRETARIA~~
~~SECRETARIA~~
~~SECRETARIA~~
Orsiana R.
Anna G.

PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO DISTACCATO ALLA FONDAZIONE

DIPENDENTE	PROFILO PROF.	CAT.	P.E.	SEDE LAVORO
BIAGINI BARBARA	ASSISTENTE SOCIALE	D	D1	DISTRETTO
BRUNI CINZIA	ESECUT. SOC.ASS	B	B3	R.S.A.
CAPPELLINI ANNAMARIA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	R.S.A.
CORTI GRAZIA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B3	R.S.A.
DEGL'INNOCENTI M. GRAZIA	ESECUT. SOC.ASS. PART TIME 25	B	B1	R.S.A.
DEIDDA MIRELLA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B2	R.S.A.
GIGLIOLI MARCO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	C	C3	DISTRETTO
INFANTOLINO MAFALDA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B3	R.S.A.
MALEVOLI FAUSTO	ASSISTENTE SOCIALE	D	D4	DISTRETTO
PRANDINI MARCO	ESECUT. SOC.ASS.	B	B3	R.S.A.
SARANITI PIRELLO MARIA	ESECUT. SOC.ASS. PART TIME 29	B	B2	R.S.A.
VACCARELLA GIUSEPPA	ESECUT. SOC.ASS.	B	B4	DOMICILIO
ZAZZERI MAURO	AMMINISTRATIVO	BG	BG6	C.A.O.



Aut. Massimo
De Cesare
Storchi
M. Mammì
Oriano R.
Caro Gallo

PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLE DISTACCATO ALLA FONDAZIONE

DIPENDENTE	PROFILO PROF.	CAT.	P.E.	SEDE LAVORO
BIMBI ORESTE	ESECUTORE AMM.VO	B1	B4	DISTRETTO
BURRESI GABRIELE	RESPONSABILE RSA	D1	D3	R.S.A.
CERVELLI GABRIELLA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	R.S.A.
CILEMMI TIZIANA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B3	DOMICILIO
D'AMBROSIO EMILIANO	ASSISTENTE SOCIALE	D1	D1	DISTRETTO
GALLUCCI M. ANTONIETTA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	R.S.A.
GEORGUIEVA VALEVA PENKA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B3	R.S.A.
GIOVANNINI GRAZIELLA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B3	DOMICILIO
GRASSINI PAOLA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B3	DOMICILIO
PRATELLI GRAZIA	ASSISTENTE SOCIALE	D1	D4	DISTRETTO
VEGNI PASQUINA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	R.S.A.
ZWEYER ELENA	ESECUT. SOC.ASS.	B1	B4	DISTRETTO



Aut. Amministrativa
Decreto
Pratelli
M. M. M. M. M.
Orsiana
Novi Goul...

Al. C)



ELENCO BENI IMMOBILI

Un. Immobiliare
[Signature]
[Signature]
[Signature]

ELENCO BENI IMMOBILI

All. C)

RSA POGGIBONSI:

- via Carducci
- superficie lorda, compresi terrazzini coperti ed esclusi lastrici solari e corti, 4.503 mq

CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE diurno per soggetti disabili

- piazza Gerini, 1 Poggibonsi
- superficie attualmente destinata ad attività sociale 173 mq

EDIFICIO " DOPO DI NOI "

- via Piave, 40 Poggibonsi
- superficie lorda totale 1690 mq

CENTRO ANCH'IO - LABORATORIO HANDICAP


- Piazza XVIII Luglio, n. 18 Poggibonsi
- superficie attualmente destinata ad attività sociale 146 mq

EROGAZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI

- Via Romana n. 4 Staggia Senese, Poggibonsi
- superficie attualmente destinata ad attività sociale 55 mq

CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE diurno per soggetti disabili

- Via A. Gramsci, 8 Colle Val D'elsa



[Handwritten signatures]

Al. D)

ELENCO BENI MOBILI



Un. Un. Un. Un. Un.
Caro Gen. Gen.
All.
Passat
Ri.
Ordine R.



CARRELLO CONTAINER CHIUSO	685,00	685,00	822,00	RSA PB.
CARRELLO CONTAINER APERTO	487,00	487,00	584,40	RSA PB.
CARRELLO SERVITORE	207,00	6.831,00	7.104,24	RSA PB.
CYCLETTE	1	188,00	188,00	RSA PB.
PARALLELA	1	668,00	668,00	RSA PB.
RUOTA PER LAPIDARI	1	402,00	402,00	RSA PB.
SCALA FISIOTERAPICA A 2 RAMPE	1	1.066,00	1.279,20	RSA PB.
SPECCHIO QUADRETTATO SU CARRELLO	1	272,00	326,40	RSA PB.
SOLLEVATORE A CORSETTO	3	3.111,00	9.333,00	RSA PB.
SOLLEVATORE	4	2.151,00	8.604,00	RSA PB.
PACCHETTO ARREDO BAGNO X DISABILE	6	631,00	3.786,00	RSA PB.
PACCHETTO ARREDO BAGNO X DISABILE RIF. AS23	33	514,00	16.962,00	RSA PB.
RIALZO PER WC	9	43,00	387,00	RSA PB.
APPENDIABILI A PARETE 2 POSTI	4	20,00	80,00	RSA PB.
APPENDIABILI A PARETE 4 POSTI	6	25,00	150,00	RSA PB.
APPENDIABILI A COLONNA	16	25,00	400,00	RSA PB.
CARRELLO TV	4	271,00	1.084,00	RSA PB.
CESTINO GETTACARTE	47	4,00	188,00	RSA PB.
SPECCHIO	11	41,00	451,00	RSA PB.
PARAVENTO A 3 ANTE	7	105,00	735,00	RSA PB.
PATTUMIERA A PEDALE	20	25,00	500,00	RSA PB.
PORTA ATTREZZI PALESTRA	1	245,00	245,00	RSA PB.
PORTAOMBRELLI	1	33,00	33,00	RSA PB.
PORTARIVISTE	2	33,00	66,00	RSA PB.
PORTAROTOLO	10	7,00	70,00	RSA PB.
PORTASALVIETTE	21	36,00	756,00	RSA PB.
PORTASAPONE	21	5,00	105,00	RSA PB.
PORTASCOPINO	10	12,00	120,00	RSA PB.
SCAFFALATURA	81	84,00	6.804,00	RSA PB.
SCALETTA A 2 GRADINI	2	35,00	70,00	RSA PB.
SCENDITOIO MOBILE	1	65,00	65,00	RSA PB.
STRUTTURA DI APPOGGIO PER BARA	1	415,00	415,00	RSA PB.
CASCO DA PARRUCCHIERE	1	140,00	140,00	RSA PB.
TENDE OSCURANTI CON TELECOMANDO	1	8.171,00	8.171,00	RSA PB.
TENDE OSCURANTI CON ARGANELLO	1	1.458,00	1.458,00	RSA PB.
CUCINA PIANO 1	1	1.438,00	1.438,00	RSA PB.
CUCINA PIANO 1 BIS	1	1.397,00	1.397,00	RSA PB.
CUCINA PIANO 2	1	1.303,00	1.303,00	RSA PB.
ASSE DA STIRO CON CALDAIA E FERRO	1	315,00	315,00	RSA PB.
LAVATRICE	2	272,00	544,00	RSA PB.
ASCIUGATRICE	1	414,00	414,00	RSA PB.
CUCINA RIF CE5	1	98.304,00	98.304,00	RSA PB.
IMPIANTO HI-FI	1	123,00	123,00	RSA PB.
TV	2	513,00	1.026,00	RSA PB.

11.11.11

LETTI E COMODINI	LETTO SINGOLO	1.430,00	90.090,00	93.693,60	RSA PB.
PANNELLATURA I PIANO	PANNELLATURA RETROLETTO	13.777,00	13.777,00	16.532,40	RSA PB.
	MATERASSO	141,00	9.165,00	9.531,60	RSA PB.
	CUSCINO	18,00	1.728,00	1.797,12	RSA PB.
	COMODINO MONOFRONTE	228,00	14.364,00	17.236,80	RSA PB.
	LETTO PER FISIOCHINESI	267,00	267,00	320,40	RSA PB.
	LETTO PER VISITA	207,00	207,00	248,40	RSA PB.
SEDUTE	POLTRONCINA FISSA	179,00	13.604,00	16.324,80	RSA PB.
	POLTRONCINA RECLINABILE	248,00	3.224,00	3.868,80	RSA PB.
	POLTRONA RELAX	413,00	8.260,00	9.912,00	RSA PB.
	SEDUTA CON BRACCIOLI PIANO TERRA	80,00	4.640,00	5.568,00	RSA PB.
	SEDUTA CON BRACCIOLI PIANO TERRA	80,00	1.120,00	1.344,00	RSA PB.
	SEDUTA CON BRACCIOLI	80,00	9.840,00	11.808,00	RSA PB.
	SEDUTA PIANO TERRA DIVANO 2 POSTI	375,00	1.125,00	1.350,00	RSA PB.
	SEDUTA DIVANO 2 POSTI	375,00	2.250,00	2.700,00	RSA PB.
	SEDUTA OPERATIVA CON BRACCIOLI	171,00	684,00	820,80	RSA PB.
	SEDUTA OPERATIVA	151,00	2.416,00	2.899,20	RSA PB.
	SEDIA PIEGHEVOLE	97,00	2.522,00	3.026,40	RSA PB.
	POLTRONA PARRUCCHIERE	188,00	188,00	225,60	RSA PB.
	POGGIAPIEDI	56,00	728,00	873,60	RSA PB.
	SEDIA PIEGHEVOLE	16,00	512,00	614,40	RSA PB.
TAVOLI E SCRIVANIE	TAVOLINO	111,00	1.554,00	1.864,80	RSA PB.
	TAVOLO	180,00	900,00	1.080,00	RSA PB.
	TAVOLO TONDO	189,00	3.780,00	4.536,00	RSA PB.
	TAVOLO ART 0036315108	214,00	428,00	513,60	RSA PB.
	LOCALE CULTO	136,00	136,00	163,20	RSA PB.
	SCRITTOIO CAMERA TIPO 1	158,00	2.844,00	3.412,80	RSA PB.
	SCRITTOIO CAMERA TIPO 2	158,00	2.370,00	2.844,00	RSA PB.
	PIANO LAVORO	110,00	110,00	132,00	RSA PB.
	PIANO LAVORO DA PARRUCCHIERE	910,00	910,00	1.092,00	RSA PB.
ARREDI FISSI	SCRIVANIA	256,00	2.048,00	2.457,60	RSA PB.
	BANCONE RECEPTION	17.370,00	17.370,00	20.844,00	RSA PB.
	BANCONE BAR	16.692,00	16.692,00	20.030,40	RSA PB.
	BANCONE INFERMERIA	1.500,00	4.500,00	5.400,00	RSA PB.
	PROTEZIONI D'ANGOLO RIPORTATE	10,00	1.580,00	1.896,00	RSA PB.
	CORRIMANO MT	46,00	18.032,00	18.753,28	RSA PB.
	FASCIA PARACOLPI MT	14,00	7.574,00	9.088,80	RSA PB.
	CONTROSOFFITTO	4.108,00	4.108,00	4.929,60	

Aut. Ottaviano
Dr. Ottaviano
Dr. Ottaviano



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
- Provincia di Siena -

Copia per Consegnatario

SERVIZIO: 100300 - SERVIZI SOCIALI

STABILIMENTO

INDIRIZZO: VIA XXV APRILE

**VERBALE
DI CONSEGNA
n° 50**

Elenco dei beni mobili indisponibili che si consegnano al Servizio per lo svolgimento dell'attività di gestione ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti:

N° Inv.	DESCRIZIONE BENE	n° stanza	Dislocazione	Q.tà	Valore
1353	PC COMPAQ DESK PRO			1	1.422,00
1354	MONITOR COMPAQ V500			1	150,00
1355	STAMPANTE HP LASERJET 1300			1	446,40
1356	MOBILE ARMADIO 2 ANTE			1	266,40
1357	MOBILE BASSO CLASSIFICATORE C/CARTELLE SOSPESSE			1	301,20
1358	MOBILE ARMADIO 4 ANTE			1	532,80
1359	SCRIVANIA C/CASSETTIERA			1	315,48
1360	PC COMPAQ DESK PRO			1	1.422,00
1361	MONITOR COMPAQ V500			1	150,00
1362	STAMPANTE HP LASERJET 1300			1	446,40
1363	POLTRONA IN PELLE GIREVOLE C/ BRACCIOLI			1	118,80
1364	MOBILE BASSO CLASSIFICATORE C/CARTELLE SOSPESSE			1	301,20
4940	SEDIE MOD. ALICE			12	705,60
					6.578,28

Il Responsabile del Servizio e/o Consegnatario dei beni sopra descritti è responsabile della loro regolare conservazione fino a quando non ne ottengano formale discarico.

**Il responsabile
Servizio Finanziario**



Almo P...

**Il responsabile del
Servizio ricevente**

rag. Bardotti Mauro

Il Consegnatario

Pratelli Grazia

Colle di Val d'Elsa, il

19/05/2005

Almo P...
Pratelli Grazia
rag. Bardotti Mauro
Pratelli Grazia



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Affidamento alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per il periodo 1/10/2012 al 31/12/2017 per la gestione ed il coordinamento dei servizi sociali del territorio

L'anno duemiladodici, addì **ventinove** del mese di settembre alle ore **09.30** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Pii Piero	X	
2	Barbagallo Alfio	X	
3	Pacella Mario	X	
4	Basile Assunta Carmela	X	
5	Stoppo Giorgio	X	
6	Pacchierotti Saverio	X	
7	Fрати Patrizia	X	

		Presenti	Assenti
8	Centini Laerte	X	
9	Signorini Enrico	X	
10	Cavicchioli Claudio	X	
11	Angioletti Alice	X	
12	Fontanelli Claudio	X	
13	Rumachella Enrico	X	
		13	0

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Nuzzi Patrizia

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità
- dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Nuzzi Patrizia

Il Sindaco Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno relativo all'oggetto ed in prima battuta cede la parola al Consigliere Cavicchioli Claudio il quale interviene sottolineando il buon lavoro svolto da parte delle amministrazioni e delle forze politiche della Valdelsa che hanno portato avanti questo lavoro ottenendo pertanto un buon risultato.

A questo punto si susseguono una serie di interventi tra cui quello del Consigliere Frati e del Consigliere Basile le quali si associano alle considerazioni positive fatte in precedenza dal consigliere Cavicchioli.

Prima della conclusione del dibattito il Sindaco prende la parola ed illustra il seguente documento della Giunta che traccia una breve sintesi del percorso effettuato fino ad oggi dalle Amministrazioni della Valdelsa in relazione all'affidamento dei servizi sociali:

“Dare continuità e tutelare i servizi sociali dell'intera Valdelsa. Questa la volontà dei sindaci di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, San Gimignano e Radicondoli, nel confermare l'affidamento dei servizi sociali alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa fino al 2017. Affidamento che sarà dibattuto e votato nei singoli consigli comunali. “E' necessario tutelare e garantire - dicono i sindaci dei cinque Comuni - i nostri servizi sociali, la loro qualità, il loro funzionamento, la loro continuità, attraverso la conferma dell'affidamento alla Fondazione che da anni se ne occupa per conto dei Comuni. Un'esperienza positiva e innovativa anche sul fronte di quelle politiche di area che intendiamo avviare e proseguire in questo e in altri settori, rafforzando l'identità unitaria della Valdelsa”.

Dal 2006, infatti, i servizi sociali della zona sono affidati alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA), culmine di un percorso iniziato nel lontano 1978 con la costituzione del primo consorzio socio sanitario. Da allora, la Valdelsa si è sempre distinta per interventi di avanguardia e scelte di lunga prospettiva, fino a costituire un modello del tutto innovativo, la FTSA appunto, studiata e replicata in molte zone d'Italia, soprattutto del Nord.

“La forte coesione organizzativa messa in campo - dicono ancora i sindaci - ci ha permesso di tutelare e far crescere servizi strategici e delicati come quelli volti alla tutela delle fasce deboli, alle residenze per anziani, ai centri per disabili, agli interventi a sostegno delle famiglie. Ci ha permesso di farlo nonostante i continui e crescenti tagli che si sono abbattuti su questo settore per effetto delle politiche nazionali. In questo ultimo anno - spiegano i sindaci - l'attuale assetto organizzativo di questi servizi è stato messo a rischio da una norma del decreto legislativo 138 del 13 agosto 2011, legato alla manovra dell'ex Governo Berlusconi, che devastava 30 anni di storia del nostro territorio e che abbiamo avvertito da subito”.

“Adesso tale norma è stata cancellata dalla Suprema Corte - concludono i sindaci - In un quadro normativo confuso anche per quanto riguarda le Società della Salute, abbiamo ritenuto necessario e indifferibile confermare l'affidamento diretto dei servizi sociali per dare continuità e stabilità alla loro gestione integrata attraverso la Fondazione Territori Sociali AltaValdelsa. In questo modo, intendiamo proseguire il percorso avviato, forti anche della professionalità raggiunta dagli operatori negli anni, gettando le basi per un potenziamento di questa struttura che potrebbe aprirsi a nuove competenze, a partire dalla formazione e da prestazioni legate all'istruzione, quali asili nido, mense e trasporti scolastici in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e ottimizzazione dei servizi.”

Questo è il comunicato congiunto dei Sindaci della Valdelsa al quale abbiamo dato la nostra adesione.

Prendo però l'occasione di questo importantissimo atto che oggi ci apprestiamo ad approvare, per ricordare gli eventi che si sono succeduti dalla fine dell'anno scorso fino ad oggi.

Voglio prima di tutto ringraziare la Dott.ssa Patrizia Nuzzi e il Dott. Francesco Parri perché fin dall'inizio hanno sostenuto, da un punto di vista giuridico ed organizzativo, la tesi portata avanti dalla Giunta Comunale di Casole sulla assoluta necessità di non procedere nella privatizzazione del sistema dei servizi sociali in Valdelsa andando a confermare la scelta della Fondazione Territori Sociali.

Ricordo una prima difficile assemblea nei locali della Fondazione a Poggibonsi dove la nostra posizione fu portata avanti con coerenza politica e giuridica.

Fin dal primo momento abbiamo infatti sostenuto che la rilevanza costituzionale del ruolo dei Comuni nella gestione dei Servizi Sociali era comunque fondamentale nella interpretazione delle norme introdotte dal Governo Berlusconi.

Nello stesso tempo abbiamo con coerenza evidenziato i limiti della programmazione della Regione Toscana che con le Società della Salute avevano introdotto un elemento di forte confusione nei rapporti tra i vari soggetti titolari delle funzioni sociali e sanitarie.

In numerose riunioni e varie volte in Consiglio Comunale abbiamo sostenuto la opportunità di approfondire le questioni sollevate dalla normativa nazionale facendo ricorso anche ad esperti diversi da quelli incaricati nelle prime fasi della discussione proprio perché in convegni ed incontri si erano alzate autorevoli voci di

studiosi a conferma delle tesi da noi sostenute. Siamo dunque estremamente felici delle conclusioni cui siamo arrivati e speriamo che le stesse servano di stimolo alle forze politiche e istituzionali valdelsane per percorrere con maggiore coraggio la strada della coesione e della programmazione di area invitando anche i livelli dirigenziali di tutti i Comuni di farsi carico della ricerca delle soluzioni più coerenti con le necessità della Valdelsa e meno della salvaguardia delle posizioni acquisite.

E' l'ora di fare un sostanziale passo in avanti nella organizzazione di area di servizi fondamentali e per far questo occorre il coraggio delle scelte e una visione coerente degli interessi generali della zona.

Il Comune di Casole mette a disposizione di tutta l'area le proprie competenze e una forte volontà politica a sostegno di una decisa riaffermazione di un percorso che individui un livello di governo della nostra area."

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

Che la legge 328/2000 prevede che: *"i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi socio-assistenziali attuati a livello locale..."*, e che il decreto legislativo 267/2000 specifica, all'art.13, che: *"i Comuni possono gestire gli interventi di propria competenza, secondo diverse modalità..."*;

Che i Comuni dell'Alta Valdelsa, Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, nell'anno 2004 stipularono un accordo per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione, quale strumento innovativo di coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull'intera area valdelsana;

Che con atto rep. n. 30.313 del 4 giugno 2004, successivamente integrato con atto rep. n. 32.884 del 10 giugno 2005, a rogito dott. Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, fu formalmente costituita tra i cinque Comuni valdelsani anzidetti la Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa" (di seguito FTSA), giuridicamente riconosciuta in data 20 luglio 2005 al n. 97 di iscrizione al registro delle persone giuridiche;

Che i Consigli Comunali di Poggibonsi con deliberazione n° 99 del 22\12\2005, San Gimignano con deliberazione n° 95 del 20\12\2005, Colle di Val D'Elsa con deliberazione n°101 del 14\12\2005, Casole d'Elsa con deliberazione n°79 del 28\12\2005 e Radicondoli con deliberazione n° 38 del 30\12\2005 disposero di affidare alla suddetta FTSA la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a decorrere dal 1 gennaio 2006, per la durata di anni cinque;

Che in conseguenza dell'affidamento della gestione e del coordinamento dei servizi sociali alla FTSA, a far data dall'1.1.2006, l'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci ha proceduto - come da comunicazione del 9/12/2005 prot. n. 9.411 - al ritiro delle deleghe alla U.S.L. 7 di Siena che, fino al 2005, aveva gestito con apposita convenzione, per conto dei Comuni, gli interventi socio-assistenziali;

Che con Legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione - con modificazioni - del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" venivano introdotte nuove disposizioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Che in particolare l'art. 4 della succitata Legge "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dalla unione europea", così come modificato dall'art. 9 della Legge 12/11/2011, n° 183 (Legge di Stabilità 2012), riportava, nello specifico, quanto segue:

comma 1

Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività

economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

comma 2

All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

comma 4

La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

comma 8

Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica....

comma 13

In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

comma 33-ter

Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;*
- b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione
in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;*
- c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.*

Ricordato che la Regione Toscana, con la L.R. 24/2/2005, n. 40, e s.m.i., artt. 65 e ss., ha introdotto nel panorama normativo regionale le Società della Salute, con le funzioni e le modalità operative meglio espresse al successivo art.71 bis della predetta legge regionale;

Considerato che in attuazione di tale ultimo disposto normativo i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e S. Gimignano, ancorché soggetti fondatori della FTSA, come sopra detto, costituivano in data 3/2/2010, repertorio del Comune di Poggibonsi n° 7.015, anche la "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa" nella forma del consorzio pubblico come prescriveva la normativa di riferimento;

Che lo Statuto della SdS veniva approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra;

Tenuto conto che in piena vigenza di operatività della Fondazione entrava in vigore l'articolo 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) che obbliga i Comuni allo scioglimento dei Consorzi di funzioni, con l'inevitabile ripercussione che tale disposizione formalmente produceva sulla norma regionale istitutiva delle Società della Salute;

Dato atto che questo Ente, con propria precedente deliberazione n. 140 del 23/12/2011, esecutiva, nelle more di una maggior chiarezza del quadro normativo di riferimento sui servizi in generale, e dei servizi sociali in particolare, al fine di evitare una paralisi dell'azione amministrativa, nella sua qualità di titolare del servizio di che trattasi deliberava, in accordo con gli altri Comuni dell'Area Valdelsa, una proroga tecnica dell'affidamento dei servizi sociali alla FTSA e nel contempo, per il tramite della SdS zona Alta Valdelsa, intraprendeva tutti gli approfondimenti giuridici del caso per l'adeguamento e l'ottemperanza sia alla normativa di riferimento sui SPL (art. 4 della Legge n. 148/2011) che a quella sull'obbligo di scioglimento dei Consorzi di funzioni (art. 2, co. 186, lett. e) della legge 23.12.2009, n. 191);

Visto che l'anzidetta proroga tecnica alla FTSA recava, per questo Ente, quale termine di scadenza la data di decorrenza dell'eventuale affidamento a terzi dei servizi sociali che la SdS zona Alta Valdelsa, con procedure di evidenza pubblica avrebbe al tempo dovuto e voluto attivare sul presupposto della piena applicabilità ad essa dell'art. 4 della Legge n. 148/2011;

Preso Atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 20/7/2012 ha, tra l'altro, dichiarato incostituzionale l'articolo 4 della L. n. 148/2011, con ciò facendo venir meno tutti gli ambiti operativi precedentemente ipotizzati e, di conseguenza, ad oggi la disciplina applicabile risulta essere costituita dalle disposizioni comunitarie e dalle relative attuazioni che consentono in presenza di controllo analogo, e di altri requisiti, l'affidamento in house;

Tenuto conto altresì che è in corso di riordino, da parte della Regione Toscana, l'intera disciplina delle Società della Salute e del sistema dei servizi sociali di cui alle LL.RR. 40/2005 e 41/2005 che, a seguito delle variazioni apportate dalla normativa nazionale oggi appaiono quanto mai oggetto di ondivaghe e di dubbia interpretazione ed attualmente ancora in continua evoluzione;

Ricordato come la stessa SdS Alta Val d'Elsa, con deliberazione del 28 settembre 2011, esprimeva forti preoccupazioni per i dubbi e le incertezze interpretative derivanti dall'applicazione, al caso di specie, della L.148/2011 tanto da attivare una convenzione con l'Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Sud Est (ESTAV sud-est) per l'attivazione di procedure di gara per l'affidamento di alcune linee di servizi sociali attualmente svolte per il tramite della propria Fondazione di partecipazione FTSA;

Ritenuto dunque, in un quadro normativo così frastagliato e nebuloso, al fine di evitare paralisi nell'azione amministrativa all'interno di un proprio servizio fondamentale (servizi sociali) considerati di assoluta strategicità e di estrema delicatezza, questo Ente in via assolutamente prudenziale ritiene assolutamente necessario e indifferibile provvedere ad un affidamento diretto dei propri servizi sociali alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per un periodo di anni 5 con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e così fino a tutto il 31 dicembre 2017, ravvisando sussistere tutte le condizioni necessarie in tema di controllo analogo e di tutti gli altri requisiti così come richiesti dalle sentenze comunitarie per gli affidamenti in house (v. per tutte: sentenza della Corte di Giustizia, 18.11.1999 in causa C-107/98, nota come il "caso Teckal", sentenza 11 gennaio 2005 Stadt Halle; sentenza "Parking Brixen", 13.10.2005, C-458/03; sentenza Modling, 10.11.2005 n. C-29/04) e cioè:

1. *il capitale della società affidataria deve essere interamente pubblico;*
2. *l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi;*
3. *la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;*

Dato atto:

1. che con precedente deliberazione n. 84 del 16/12/2011, il Comune di Poggibonsi, alla luce degli elementi conosciuti a quella data e inerenti la proroga tecnica, aveva indicato quale data di scadenza dell'affidamento il 30/09/2012;
2. che, altresì, i Comuni di Colle di Val D'Elsa, Casole D'Elsa, San Gimignano e Radicondoli con propri singoli atti avevano indicato quale scadenza della proroga tecnica la data del 31/12/2012 p.v;

Considerato:

1. che risulta opportuno e necessario provvedere ad uniformare i periodi di affidamento della gestione dei servizi sociali alla FTSA;
2. che pertanto, per quanto sopra esposto, l'affidamento della gestione ed il coordinamento dei servizi sociali del territorio dovrà essere affidata alla FTSA dal 1/10/2012 al 31/12/2017, alle condizioni previste nel vigente contratto di servizio e suoi allegati , al fine di garantire la continuità dei servizi sinora erogati;

Visti i pareri tecnici di cui all'articolo 49 del Tuel rimessi dal Responsabile del Servizio interessato e da quello del Servizio Finanziario;

Vista la votazione espressa come segue:

presenti:13

votanti:13

favorevoli:13

contrari:0

astenuiti:0

Tutto ciò premesso a voti unanimi

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di affidare alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA) per il periodo dal 1/10/2012 al 31/12/2017 la gestione ed il coordinamento dei servizi sociali del territorio, alle condizioni previste nel vigente contratto di servizio e suoi allegati , al fine di garantire la continuità dei servizi sinora erogati ;
3. di confermare, fino al termine di durata suddetto, tutti gli affidamenti ed incarichi effettuati per assicurare il funzionamento della FTSA e di conseguenza lo svolgimento dei servizi socio – sanitari, dando altresì mandato alla Giunta Comunale di procedere al compimento di ulteriori eventuali atti necessari e conseguenti all'affidamento appena disposto, anche in tema di personale nel pieno rispetto dei relativi profili professionali e delle disposizioni contrattuali e normative in tal senso vigenti;
4. di approvare il documento della Giunta Comunale in premessa riportato ;
5. di dichiarare, con separata ed espressa votazione, resa con l'esito che segue, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere in merito:

presenti:13

votanti:13

favorevoli:13

contrari:0

astenuiti:0

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nuzzi Patrizia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

PARERI DI COMPETENZA
(art. 49 D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**
in ordine alla Regolarità Tecnica

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità
Contabile ed alla Copertura Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.

|| F.to Dr. Francesco Parri ||

|| F.to ||

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

Affissa all'Albo Pretorio il @data_pub
Repertorio n. _____

Il Messo Comunale

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione

Numero 100 del 27/09/2012

Oggetto: **FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA - AFFIDAMENTO
QUINQUENNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALLA F.T.S.A. CON
DECORRENZA 01.01.2013.-**

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 16:30 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 13562 del 21.09.2012

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

BROGIONI PAOLO	P	TOCE CARMELO	P
CINCI STEFANO	P	CICERO ALESSANDRO	P
FABBIANI CAMILLA	P	BELLESI SILVANO	A
PEDANI VITTORIA	P	LUCCHESINI GIORGIO	P
MARINI GABRIELE	P	AIAZZI MARTA	P
LA PLACA LUISA	A	NENCINI ALESSANDRO	P
BIAGINI RICCARDO	P	CAVICCHIOLI LUCIANO	P
FERRINI ANDREA	P	SARGENTI GIULIANO	A
BIANCUCCI KETI	P	FRANCESCHI LETIZIA	A
GALARDI LORENZO	P	FIORE LEONARDO PAOLO PIETRO	A
TICCI LORENZO	P		

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:
CASPRINI FEDERICA, DE MARCO FILOMENA, LENZI MAURO, LOGI MASSIMO,
NICCOLINI CLAUDIO, PARRI LEONARDO

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR.
DANILO, Segretario.

Presiede il Sig. MARINI GABRIELE, Consigliere.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 16, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

(Si dà atto che alle ore 19:20 rientra in aula il Consigliere Sargenti, mentre si allontanano i Consiglieri Lucchesini e Nencini: risultano essere presenti, pertanto, n. 14 Consiglieri, oltre il Sindaco).

L'Assessore ai Servizi Sociali – signor Lenzi Mauro – presenta il provvedimento in oggetto.

Al termine del suo intervento, intervengono il Consigliere Cavicchioli ed il Sindaco – prof. Paolo Brogioni -; il tutto così come evincesi dall'apposito documento allegato all'originale della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che a questo punto si intende nuovamente riportare e trascrivere:

... omissis ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Che la legge 328/2000 prevede che:” i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi socio-assistenziali attuati a livello locale...”, e che il decreto legislativo 267/2000 specifica, all'art.13, che:” i Comuni possono gestire gli interventi di propria competenza, secondo diverse modalità...”;

Che i Comuni dell'Alta Valdelsa, Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, nell'anno 2004 stipularono un accordo per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione, quale strumento innovativo di coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull'intera area valdelsana;

Che con atto rep. n. 30.313 del 4 giugno 2004, successivamente integrato con atto rep. n. 32.884 del 10 giugno 2005, a rogito dott. Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, fu formalmente costituita tra i cinque Comuni valdelsani anzidetti la Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa” (di seguito FTSA), giuridicamente riconosciuta in data 20 luglio 2005 al n. 97 di iscrizione al registro delle persone giuridiche;

Che i Consigli Comunali di Poggibonsi con deliberazione n° 99 del 22\12\2005, San Gimignano con deliberazione n° 95 del 20\12\2005, Colle di Val D'Elsa con deliberazione n°101 del 14\12\2005, Casole d'Elsa con deliberazione n°79 del 28\12\2005 e Radicondoli con deliberazione n° 38 del 30\12\2005 disposero di affidare alla suddetta FTSA la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a decorrere dal 1 gennaio 2006, per la durata di anni cinque;

Che in conseguenza dell'affidamento della gestione e del coordinamento dei servizi sociali alla FTSA, a far data dall'1.1.2006, l'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci ha proceduto - come da comunicazione del 9/12/2005 prot. n. 9.411 - al ritiro delle deleghe alla U.S.L. 7 di Siena che, fino al 2005, aveva gestito con apposita convenzione, per conto dei Comuni, gli interventi socio-assistenziali;

Che con Legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione - con modificazioni - del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul

territorio degli uffici giudiziari” venivano introdotte nuove disposizioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Che in particolare l’art. 4 della succitata Legge “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dalla unione europea”, così come modificato dall’art. 9 della Legge 12/11/2011, n° 183 (Legge di Stabilità 2012), riportava, nello specifico, quanto segue:

comma 1

Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

comma 2

All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

comma 4

La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

comma 8

Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica....

comma 13

In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euri annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

comma 33-ter

Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione

in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ricordato che la Regione Toscana, con la L.R. 24/2/2005, n. 40, e s.m.i., artt. 65 e ss., ha introdotto nel panorama normativo regionale le Società della Salute, con le funzioni e le modalità operative meglio espresse al successivo art.71 bis della predetta legge regionale;

Considerato che in attuazione di tale ultimo disposto normativo i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e S. Gimignano, ancorché soggetti fondatori della FTSA, come sopra detto, costituivano in data 3/2/2010, repertorio del Comune di Poggibonsi n° 7.015, anche la "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa" nella forma del consorzio pubblico come prescriveva la normativa di riferimento;

Che lo Statuto della SdS veniva approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra;

Tenuto conto che in piena vigenza di operatività della Fondazione entrava in vigore l'articolo 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) che obbliga i Comuni allo scioglimento dei Consorzi di funzioni, con l'inevitabile ripercussione che tale disposizione formalmente produceva sulla norma regionale istitutiva delle Società della Salute;

Dato atto che questo Ente, con propria precedente deliberazione n. 176 del 22/12/2012, esecutiva, nelle more di una maggior chiarezza del quadro normativo di riferimento sui servizi in generale, e dei servizi sociali in particolare, al fine di evitare una paralisi dell'azione amministrativa, nella sua qualità di titolare del servizio di che trattasi deliberava, in accordo con gli altri Comuni dell'Area Valdelsa, una proroga tecnica dell'affidamento dei servizi sociali alla FTSA e nel contempo, per il tramite della SdS zona Alta Valdelsa, intraprendeva tutti gli approfondimenti giuridici del caso per l'adeguamento e l'ottemperanza sia alla normativa di riferimento sui SPL (art. 4 della Legge n. 148/2011) che a quella sull'obbligo di scioglimento dei Consorzi di funzioni (art. 2, co. 186, lett. e) della legge 23.12.2009, n. 191);

Visto che l'anzidetta proroga tecnica alla FTSA recava, per questo Ente, quale termine di scadenza la data di decorrenza dell'eventuale affidamento a terzi dei servizi sociali che la SdS zona Alta Valdelsa, con procedure di evidenza pubblica avrebbe al tempo dovuto e voluto attivare sul dubbio presupposto della piena applicabilità alla stessa dell'art. 4 della Legge n. 148/2011;

Preso Atto che la **Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 20/7/2012** ha, tra l'altro, dichiarato incostituzionale l'articolo 4 della L. n. 148/2011, con ciò facendo venir meno tutti gli ambiti operativi precedentemente ipotizzati e, di conseguenza, ad oggi la disciplina applicabile risulta essere costituita dalle disposizioni comunitarie e dalle relative attuazioni che consentono in presenza di controllo analogo, e di altri requisiti, l'affidamento in house;

Tenuto conto altresì che è in corso di riordino, da parte della Regione Toscana, l'intera disciplina delle Società della Salute e del sistema dei servizi sociali di cui alle LL.RR. 40/2005 e 41/2005 che , a seguito delle variazioni apportate dalla normativa

nazionale oggi appaiono quanto mai oggetto di ondivaghe e di dubbia interpretazione ed attualmente ancora in continua evoluzione;

Ricordato come la stessa SdS Alta Val d'Elsa, con deliberazione del 28 settembre 2011, esprimeva forti preoccupazioni per i dubbi e le incertezze interpretative derivanti dall'applicazione, al caso di specie, della L.148/2011 tanto da attivare una convenzione con l'Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Sud Est (ESTAV sud-est) per l'attivazione di procedure di gara per l'affidamento di alcune linee di servizi sociali attualmente svolte per il tramite della propria Fondazione di partecipazione FTSA;

Ritenuto dunque, in un quadro normativo così frastagliato e nebuloso, al fine di evitare paralisi nell'azione amministrativa all'interno di un proprio servizio fondamentale (servizi sociali) considerati di assoluta strategicità e di estrema delicatezza, questo Ente in via assolutamente prudenziale ritiene assolutamente necessario e indifferibile provvedere ad un affidamento diretto dei propri servizi sociali alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per un periodo di anni 5 con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e così fino a tutto il 31 dicembre 2017, ravvisando sussistere tutte le condizioni necessarie in tema di controllo analogo e di tutti gli altri requisiti così come richiesti dalle sentenze comunitarie per gli affidamenti in house (v. per tutte: sentenza della Corte di Giustizia, 18.11.1999 in causa C-107/98, nota come il "caso Teckal", sentenza 11 gennaio 2005 Stadt Halle; sentenza "Parking Brixen", 13.10.2005, C-458/03; sentenza Modling, 10.11.2005 n. C-29/04) e cioè:

- 1. il capitale della società affidataria deve essere interamente pubblico;*
- 2. l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi;*
- 3. la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;*

Visti i pareri tecnici di cui all'articolo 49 del Tuel rimessi dal Responsabile del Servizio interessato e da quello del Servizio Finanziario;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 14 Consiglieri presenti, oltre il Sindaco, e n. 15 votanti, lo stesso viene approvato dal Consesso alla unanimità;

Pertanto,

DELI BERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di affidare alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA) per la durata di anni cinque a decorrere dal 1° gennaio 2013 e così per tutto il 31 dicembre 2017 la gestione ed il coordinamento dei servizi sociali del territorio, alle condizioni previste nel vigente contratto di servizio e suoi allegati, al fine di garantire la continuità dei servizi sinora erogati;
3. di confermare, fino al termine di durata suddetto, tutti gli affidamenti e incarichi effettuati per assicurare il funzionamento della FTSA e di conseguenza lo svolgimento dei servizi socio – sanitari, dando altresì mandato alla Giunta Comunale di procedere al compimento di ulteriori

eventuali atti necessari e conseguenti all'affidamento appena disposto, anche in tema di personale nel pieno rispetto dei relativi profili professionali e delle disposizioni contrattuali e normative in tal senso vigenti.-

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MARINI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'ACO DR. DANILO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la sujestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il @data_pub e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D'Elsa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Danilo D'Aco

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, lì @data_pub

IL SEGRETARIO GENERALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il @data_ese a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N°59 Data 28/09/2012	OGGETTO: "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA FINO AL 31/12/2017"
---------------------------------------	---

L'anno duemiladodici (2012), il giorno ventotto (28) del mese di settembre alle ore 14.30 in Poggibonsi e nella Sede Comunale, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in 1^a convocazione.

PRESENTI:

PETRI Fabio - Presidente
COCCHERI Lucia - Sindaco
PANTI Marco
PELOSI Maurizio
BUSSAGLI David
GUMA Francesco
BIANCHI Gianluca
BORGIANNI Enrica
BORGIANNI Guido
BURRESI Mauro
PIANIGIANI Alessio
TONI Giacomo
BURRESI Giacomo
VIGNOZZI Sauro

MARTINUCCI Gianni
CERVIGNI Lucia
LORENZI Tommaso
LANFREDINI Lapo

ASSENTI:

SASSETTI Eleonora
KUSTRIN Tanja
BERNI Alessio

Presenti n. 18

Partecipa il Segretario Generale Dott. Roberto Dottori.

Si dà atto che a norma dell'art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: MINUTELLA ANGELO - CORTECCI SERENA - SIGNORINI GIAMPIERO - CONVERTITO FILOMENA -.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Petri Fabio, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: BORGIANNI Guido - BURRESI Giacomo - LANFREDINI Lapo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Dirigente l'Unità di Progetto "Governance Sistema Socio - Culturale Integrato" Dott.ssa Patrizia Vannini per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il Dirigente il Settore "Economico Finanziario" Dott.ssa Luciana Bonini per quanto concerne la regolarità contabile
- hanno espresso parere favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

Che la legge 328/2000 prevede che:” i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi socio-assistenziali attuati a livello locale...”, e che il decreto legislativo 267/2000 specifica, all’art.13, che:” i Comuni possono gestire gli interventi di propria competenza, secondo diverse modalità...”;

Che i Comuni dell’Alta Valdelsa, Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, nell’anno 2004 stipularono un accordo per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione, quale strumento innovativo di coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull’intera area valdelsana;

Che con atto rep. n. 30.313 del 4 giugno 2004, successivamente integrato con atto rep. n. 32.884 del 10 giugno 2005, a rogito dott. Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, fu formalmente costituita tra i cinque Comuni valdelsani anzidetti la Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa” (di seguito FTSA), giuridicamente riconosciuta in data 20 luglio 2005 al n. 97 di iscrizione al registro delle persone giuridiche;

Che i Consigli Comunali di Poggibonsi con deliberazione n° 99 del 22\12\2005, San Gimignano con deliberazione n° 95 del 20\12\2005, C olle di Val D’Elsa con deliberazione n°101 del 14\12\2005, Casole d’Elsa con deliberazione n°79 del 28\12\2005 e Radicondoli con deliberazione n° 38 del 30\12\2005 disposero di affidare alla suddetta FTSA la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a decorrere dal 1 gennaio 2006, per la durata di anni cinque;

Che in conseguenza dell’affidamento della gestione e del coordinamento dei servizi sociali alla FTSA, a far data dall’1.1.2006, l’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci ha proceduto - come da comunicazione del 9/12/2005 prot. n. 9.411 - al ritiro delle deleghe alla U.S.L. 7 di Siena che, fino al 2005, aveva gestito con apposita convenzione, per conto dei Comuni, gli interventi socio-assistenziali;

Che con Legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione - con modificazioni - del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” venivano introdotte nuove disposizioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Che in particolare l’art. 4 della succitata Legge “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dalla unione europea”, così come modificato dall’art. 9 della Legge 12/11/2011, n° 183 (Legge di Stabilità 2012), riportava, nello specifico, quanto segue:

Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

comma 2

All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

comma 4

La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

comma 8

Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica....

comma 13

In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euri annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

comma 33-ter

Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione

in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ricordato che la Regione Toscana, con la L.R. 24/2/2005, n. 40, e s.m.i., artt. 65 e ss., ha introdotto nel panorama normativo regionale le Società della Salute, con le funzioni e le modalità operative meglio espresse al successivo art.71 bis della predetta legge regionale;

Considerato che in attuazione di tale ultimo disposto normativo i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e S. Gimignano, ancorché soggetti fondatori della FTSA, come sopra detto, costituivano in data 3/2/2010, repertorio del Comune di Poggibonsi n°7.015, anche la "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa" nella forma del consorzio pubblico come prescriveva la normativa di riferimento;

Che lo Statuto della SdS veniva approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra;

Tenuto conto che in piena vigenza di operatività della Fondazione entrava in vigore l'articolo 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) che obbliga i Comuni allo scioglimento dei Consorzi di funzioni, con l'inevitabile ripercussione che tale disposizione formalmente produceva sulla norma regionale istitutiva delle Società della Salute;

Dato atto che questo Ente, con propria precedente deliberazione n. 84 del 16/12/2011, esecutiva, nelle more di una maggior chiarezza del quadro normativo di riferimento sui servizi in generale, e dei servizi sociali in particolare, al fine di evitare una paralisi dell'azione amministrativa, nella sua qualità di titolare del servizio di che trattasi deliberava, in accordo con gli altri Comuni dell'Area Valdelsa, una proroga tecnica dell'affidamento dei servizi sociali alla FTSA e nel contempo, per il tramite della SdS zona Alta Valdelsa, intraprendeva tutti gli approfondimenti giuridici del caso per l'adeguamento e l'ottemperanza sia alla normativa di riferimento sui SPL (art. 4 della Legge n. 148/2011) che a quella sull'obbligo di scioglimento dei Consorzi di funzioni (art. 2, co. 186, lett. e) della legge 23.12.2009, n. 191);

Visto che l'anzidetta proroga tecnica alla FTSA recava, per questo Ente, quale termine di scadenza la data di decorrenza dell'eventuale affidamento a terzi dei servizi sociali che la SdS zona Alta Valdelsa, con procedure di evidenza pubblica avrebbe al tempo dovuto e voluto attivare sul presupposto della piena applicabilità ad essa dell'art. 4 della Legge n. 148/2011;

Preso Atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 20/7/2012 ha, tra l'altro, dichiarato incostituzionale l'articolo 4 della L. n. 148/2011, con ciò facendo venir meno tutti gli ambiti operativi precedentemente ipotizzati e, di conseguenza, ad oggi la disciplina applicabile risulta essere costituita dalle disposizioni comunitarie e dalle relative attuazioni che consentono in presenza di controllo analogo, e di altri requisiti, l'affidamento in house;

Tenuto conto altresì che è in corso di riordino, da parte della Regione Toscana, l'intera disciplina delle Società della Salute e del sistema dei servizi sociali di cui alle LL.RR. 40/2005 e 41/2005 che, a seguito delle variazioni apportate dalla normativa nazionale oggi appaiono quanto mai oggetto di ondivaghe e di dubbia interpretazione ed attualmente ancora in continua evoluzione;

Ricordato come la stessa SdS Alta Val d'Elsa, con deliberazione del 28 settembre 2011, esprimeva forti preoccupazioni per i dubbi e le incertezze interpretative derivanti dall'applicazione, al caso di specie, della L.148/2011 tanto da attivare una convenzione con l'Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Sud Est (ESTAV sud-est) per l'attivazione di procedure di gara per l'affidamento di alcune linee di servizi sociali attualmente svolte per il tramite della propria Fondazione di partecipazione FTSA;

Ritenuto dunque, in un quadro normativo così frastagliato e nebuloso, al fine di evitare paralisi nell'azione amministrativa all'interno di un proprio servizio fondamentale (servizi sociali) considerati di assoluta strategicità e di estrema delicatezza, questo Ente in via assolutamente prudenziale ritiene assolutamente necessario e indifferibile provvedere ad un affidamento diretto dei propri servizi sociali alla Fondazione Territori Sociali

Altavaldelsa per un periodo di anni 5 con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e così fino a tutto il 31 dicembre 2017, ravvisando sussistere tutte le condizioni necessarie in tema di controllo analogo e di tutti gli altri requisiti così come richiesti dalle sentenze comunitarie per gli affidamenti in house (v. per tutte: sentenza della Corte di Giustizia, 18.11.1999 in causa C-107/98, nota come il “caso Teckal”, sentenza 11 gennaio 2005 Stadt Halle; sentenza “Parking Brixen”, 13.10.2005, C-458/03; sentenza Modling, 10.11.2005 n. C-29/04) e cioè:

1. *il capitale della società affidataria deve essere interamente pubblico;*
2. *l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi;*
3. *la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;*

Dato atto:

1. che con precedente deliberazione n. 84 del 16/12/2011 , alla luce degli elementi conosciuti a quella data e inerenti la proroga tecnica, questo Consiglio Comunale aveva indicato quale data di scadenza dell'affidamento il 30/09/2012;
2. che, altresì, i Comuni di Colle di Val D'Elsa, Casole D'Elsa, San Gimignano e Radicondoli con propri singoli atti hanno indicato quale scadenza della proroga tecnica la data del 31/12/2012 p.v;

Considerato:

1. che risulta opportuno e necessario provvedere ad uniformare i periodi di affidamento della gestione dei servizi sociali alla FTSA;
2. che pertanto, per quanto sopra esposto, l'affidamento della gestione ed il coordinamento dei servizi sociali del territorio dovrà essere affidata alla FTSA dal 1/10/2012 al 31/12/2017, alle condizioni previste nel vigente contratto di servizio e suoi allegati , al fine di garantire la continuità dei servizi sinora erogati;

Visti i pareri tecnici di cui all'articolo 49 del Tuel rimessi dal Responsabile dell'Unità di Progetto interessato e dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato ;

Con voti:

- favorevoli n.13 : Gruppo Consiliare “Partito Democratico” + Gruppo Consiliare “Di Pietro - Italia dei Valori”

- astenuti n. 5 : Gruppo Consiliare “Popolo della Libertà” (Cons. Martinucci Gianni, Cervigni Lucia e Lanfredini Lapo) + Gruppo Consiliare “Riformisti Liberali” (Cons. Vignozzi Sauro e Lorenzi Tommaso)

- contrari nessuno

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. di affidare alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA) per il periodo dal 1/10/2012 al 31/12/2017 la gestione ed il coordinamento dei servizi sociali del territorio, alle condizioni previste nel vigente contratto di servizio e suoi allegati , al fine di garantire la continuità dei servizi sinora erogati;
3. di confermare, fino al termine di durata suddetto, tutti gli affidamenti ed incarichi effettuati per assicurare il funzionamento della FTSA e di conseguenza lo svolgimento dei servizi socio – sanitari, dando altresì mandato alla Giunta Comunale di procedere al compimento di ulteriori eventuali atti necessari e conseguenti all'affidamento appena disposto, anche in tema di personale nel pieno rispetto dei relativi profili professionali e delle disposizioni contrattuali e normative in tal senso vigenti;

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Con voti:

- favorevoli n.13 : Gruppo Consiliare "Partito Democratico" + Gruppo Consiliare "Di Pietro - Italia dei Valori"
- astenuti n. 5 : Gruppo Consiliare "Popolo della Libertà" (Cons. Martinucci Gianni, Cervigni Lucia e Lanfredini Lapo) + Gruppo Consiliare "Riformisti Liberali" (Cons. Vignozzi Sauro e Lorenzi Tommaso)
- contrari nessuno

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del decreto Legislati vo 18/08/2000, n.267.

Il Presidente
f.to Fabio Petri

Il Segretario Generale
f.to Dott. Roberto Dottori

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il 10° giorno della pubblicazione.

Poggibonsi, li 21/11/2012

F.TO IL Vice Segretario Generale
Dott.ssa Valentina Pappalardo

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Segreteria Generale.

Responsabile della immissione e della riproduzione: il Vice Segretario Generale Dott.ssa Valentina Pappalardo.

Ai sensi del DPR 445\2000 attesto che il documento che precede, composto di n. 7 fogli, è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale

F.TO IL Vice Segretario Generale
Dott.ssa Valentina Pappalardo



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 37 del 01/10/2012

OGGETTO: PROROGA DELL' AFFIDAMENTO ALLA FTSA - FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA DELLA GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO

L'anno duemiladodici e questo giorno uno del mese di ottobre alle ore 16.00 nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
BRAVI EMILIANO	X		TERROSI LORELLA	X	
MANZO EMILIANO	X		LIPPI FLAVIO	X	
CAMBI LORENO		X	BARDUCCI ETTORE		X
CAVINA PIETRO		X	RADI PAOLO		X
TACCONI SERENA	X		CARAI SALVATORE	X	
MASI ROBERTO		X	MAZZONI MAURO		X
TOZZI MARCO	X				

Presiede l'adunanza il Sig: BRAVI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le TOSCANO FABIO incaricato della redazione del presente verbale.

Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1^a del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000

Il **Responsabile del Settore** esprime parere Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica.

Data 27/09/2012

Il Responsabile Fto Pini Tiziana

Il Responsabile del **Settore Amministrativo-Contabile** esprime parere in ordine alla Regolarità Contabile

Data

Il Responsabile Fto Pini Tiziana

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Fto BRAVI EMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto TOSCANO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 25/10/2012 per rimanervi 15 gg consecutivi al n°

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO
Fto TOSCANO FABIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Immediatamente esecutiva

La presente deliberazione è **esecutiva** in data 01/10/2012 :

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto TOSCANO FABIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 25.10.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Toscano Fabio



C O M U N E D I R A D I C O N D O L I
Provincia di SIENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.38

Ufficio: PROPOSTE DI CONSIGLIO
COMUNALE

Assessore: Stefania Dei

Responsabile del Procedimento: Gobbini Lucia

**OGGETTO: PROROGA DELL' AFFIDAMENTO ALLA FTSA - FONDAZIONE TERRITORI
SOCIALI ALTAVALDELSA DELLA GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI
SOCIALI DEL TERRITORIO**

Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Settore esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.
Data 27/09/2012 **Il Responsabile: Fto Pini Tiziana**

Il Responsabile del **Settore Amministrativo-Contabile** parere in ordine alla Regolarità Contabile /
Attestazione Copertura Finanziaria
Data **Il Responsabile: Fto Pini Tiziana**



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

PREMESSO:

Che la legge 328/2000 prevede che:” i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi socio-assistenziali attuati a livello locale...”, e che il decreto legislativo 267/2000 specifica, all’art.13, che:” i Comuni possono gestire gli interventi di propria competenza, secondo diverse modalità...”;

Che i Comuni dell’Alta Valdelsa, Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, nell’anno 2004 stipularono un accordo per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione, quale strumento innovativo di coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull’intera area valdelsana;

Che con atto rep. n. 30.313 del 4 giugno 2004, successivamente integrato con atto rep. n. 32.884 del 10 giugno 2005, a rogito dott. Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, fu formalmente costituita tra i cinque Comuni valdelsani anzidetti la Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa” (di seguito FTSA), giuridicamente riconosciuta in data 20 luglio 2005 al n. 97 di iscrizione al registro delle persone giuridiche;

Che i Consigli Comunali di Poggibonsi con deliberazione n° 99 del 22\12\2005, San Gimignano con deliberazione n° 95 del 20\12\2005, Colle di Val D’Elsa con deliberazione n°101 del 14\12\2005, Casole d’Elsa con deliberazione n°79 del 28\12\2005 e Radicondoli con deliberazione n° 38 del 30\12\2005 disposero di affidare alla suddetta FTSA la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a decorrere dal 1 gennaio 2006, per la durata di anni cinque;

Che in conseguenza dell’affidamento della gestione e del coordinamento dei servizi sociali alla FTSA, a far data dall’1.1.2006, l’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci ha proceduto - come da comunicazione del 9/12/2005 prot. n. 9.411 - al ritiro delle deleghe alla U.S.L. 7 di Siena che, fino al 2005, aveva gestito con apposita convenzione, per conto dei Comuni, gli interventi socio-assistenziali;

Che con Legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione - con modificazioni - del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” venivano introdotte nuove disposizioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Che in particolare l’art. 4 della succitata Legge “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dalla unione europea”, così come modificato dall’art. 9 della Legge 12/11/2011, n° 183 (Legge di Stabilità 2012), riportava, nello specifico, quanto segue:

comma 1

Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

comma 2



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

comma 4

La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

comma 8

Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica....

comma 13

In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

comma 33-ter

Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione

in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

RICORDATO che la Regione Toscana, con la L.R. 24/2/2005, n. 40, e s.m.i., artt. 65 e ss., ha introdotto nel panorama normativo regionale le Società della Salute, con le funzioni e le modalità operative meglio espresse al successivo art.71 bis della predetta legge regionale;

CONSIDERATO

- che in attuazione di tale ultimo disposto normativo i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e S. Gimignano, ancorché soggetti fondatori della FTSA, come sopra detto, costituivano in data 3/2/2010, repertorio del Comune di Poggibonsi n° 7.015, anche la "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa" nella forma del consorzio pubblico come prescriveva la normativa di riferimento;

- che lo Statuto della SdS veniva approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra;

TENUTO CONTO che in piena vigenza di operatività della Fondazione entrava in vigore l'articolo 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) che obbliga i Comuni allo scioglimento dei Consorzi di funzioni, con l'inevitabile ripercussione che tale disposizione formalmente produceva sulla norma regionale istitutiva delle Società della Salute;



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

DATO ATTO che questo Ente, con propria precedente deliberazione n. 54 del 22/12/2011, esecutiva, nelle more di una maggior chiarezza del quadro normativo di riferimento sui servizi in generale, e dei servizi sociali in particolare, al fine di evitare una paralisi dell'azione amministrativa, nella sua qualità di titolare del servizio di che trattasi deliberava, in accordo con gli altri Comuni dell'Area Valdelsa, una proroga tecnica dell'affidamento dei servizi sociali alla FTSA e nel contempo, per il tramite della SdS zona Alta Valdelsa, intraprendeva tutti gli approfondimenti giuridici del caso per l'adeguamento e l'ottemperanza sia alla normativa di riferimento sui SPL (art. 4 della Legge n. 148/2011) che a quella sull'obbligo di scioglimento dei Consorzi di funzioni (art. 2, co. 186, lett. e) della legge 23.12.2009, n. 191);

VISTO che l'anzidetta proroga tecnica alla FTSA recava, per questo Ente, quale termine di scadenza la data di decorrenza dell'eventuale affidamento a terzi dei servizi sociali che la SdS zona Alta Valdelsa, con procedure di evidenza pubblica avrebbe al tempo dovuto e voluto attivare sul presupposto della piena applicabilità ad essa dell'art. 4 della Legge n. 148/2011;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 20/7/2012 ha, tra l'altro, dichiarato incostituzionale l'articolo 4 della L. n. 148/2011, con ciò facendo venir meno tutti gli ambiti operativi precedentemente ipotizzati e, di conseguenza, ad oggi la disciplina applicabile risulta essere costituita dalle disposizioni comunitarie e dalle relative attuazioni che consentono in presenza di controllo analogo, e di altri requisiti, l'affidamento in house;

TENUTO conto altresì che è in corso di riordino, da parte della Regione Toscana, l'intera disciplina delle Società della Salute e del sistema dei servizi sociali di cui alle LL.RR. 40/2005 e 41/2005 che, a seguito delle variazioni apportate dalla normativa nazionale oggi appaiono quanto mai oggetto di ondivaghe e di dubbia interpretazione ed attualmente ancora in continua evoluzione;

RICORDATO come la stessa SdS Alta Val d'Elsa, con deliberazione del 28 settembre 2011, esprimeva forti preoccupazioni per i dubbi e le incertezze interpretative derivanti dall'applicazione, al caso di specie, della L.148/2011 tanto da attivare una convenzione con l'Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Sud Est (ESTAV sud-est) per l'attivazione di procedure di gara per l'affidamento di alcune linee di servizi sociali attualmente svolte per il tramite della propria Fondazione di partecipazione FTSA;

RITENUTO dunque, in un quadro normativo così frastagliato e nebuloso, al fine di evitare paralisi nell'azione amministrativa all'interno di un proprio servizio fondamentale (servizi sociali) considerati di assoluta strategicità e di estrema delicatezza, questo Ente in via assolutamente prudenziale ritiene assolutamente necessario e indifferibile provvedere ad un affidamento diretto dei propri servizi sociali alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per un periodo di anni 5 e 3 mesi con decorrenza dal 1 ottobre 2012 e così fino a tutto il 31 dicembre 2017, ravvisando sussistere tutte le condizioni necessarie in tema di controllo analogo e di tutti gli altri requisiti così come richiesti dalle sentenze comunitarie per gli affidamenti in house (v. per tutte: sentenza della Corte di Giustizia, 18.11.1999 in causa C-107/98, nota come il "caso Teckal", sentenza 11 gennaio 2005 Stadt Halle; sentenza "Parking Brixen", 13.10.2005, C-458/03; sentenza Modling, 10.11.2005 n. C-29/04) e cioè:

1. *il capitale della società affidataria deve essere interamente pubblico;*
2. *l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi;*
3. *la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;*

DATO ATTO che con precedente deliberazione n. 54 del 22/12/2011, alla luce degli elementi conosciuti a quella data e inerenti la proroga tecnica, questo Consiglio Comunale aveva indicato quale data di scadenza dell'affidamento il 30/09/2012;

CONSIDERATO:



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

1. che risulta opportuno e necessario provvedere ad uniformare i periodi di affidamento della gestione dei servizi sociali alla FTSA;
2. che pertanto, per quanto sopra esposto, l'affidamento della gestione ed il coordinamento dei servizi sociali del territorio dovrà essere affidata alla FTSA dal 1/10/2012 al 31/12/2017, alle condizioni previste nel vigente contratto di servizio e suoi allegati , al fine di garantire la continuità dei servizi sinora erogati;

VISTI i pareri tecnici di cui all'articolo 49 del Tuel rimessi dal Responsabile del Servizio interessato e da quello del Servizio Finanziario;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. Di affidare alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA) per il periodo dal 1/10/2012 al 31/12/2017 la gestione ed il coordinamento dei servizi sociali del territorio, alle condizioni previste nel vigente contratto di servizio e suoi allegati , al fine di garantire la continuità dei servizi sinora erogati;
3. Di confermare, fino al termine di durata suddetto, tutti gli affidamenti ed incarichi effettuati per assicurare il funzionamento della FTSA e di conseguenza lo svolgimento dei servizi socio – sanitari, dando altresì mandato alla Giunta Comunale di procedere al compimento di ulteriori eventuali atti necessari e conseguenti all'affidamento appena disposto, anche in tema di personale nel pieno rispetto dei relativi profili professionali e delle disposizioni contrattuali e normative in tal senso vigenti;
4. Di rendere la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

IL SINDACO

Illustra il contenuto della proposta enunciando i diversi passaggi che, alla luce della complessità della materia, si sono resi necessari.

Aprè la discussione sulla proposta in ordine del giorno.

Nessuno chiede la parola e si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;

Con la seguente votazione :

Presenti e votanti n° n° 7

Voti Favorevoli n° 6

Voto contrari nessuno

Astenuti n° 1 Consigliere Carai Salvatore gruppo di minoranza consiliare

Delibera

1. Di approvare la proposta in ordine del giorno.
2. Di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi Art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000, ad unanimità di voti.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Copia dell' Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 78 DEL 27/09/2012.**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
ALLA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA**

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 14:00 , nell'apposita sala del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno, dietro invito diramato dal Sindaco nelle forme di legge.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO	P	LAMPIS ALBERTO	A
BURGASSI SIMONE	P	RICCIARDI ELENA	A
FIASCHI LEONARDO	P	SALINI EROS	P
MARRUCCI ANDREA	P	BERTELLI BRUNELLO	A
BARTALINI GIANNI	P	MANZI DUCCIO	A
ANTONELLI MARCO	P	SANCIOLO CLAUDIO	P
FULIGNATI MASSIMILIANO	A	BAGNAI ALIGHIERO	P
BRACALI ROSSELLA	P	PIETRONI SILVIA	P
GAROSI ILARIA	A		

Presiede il Sig. Giacomo Bassi, Sindaco.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori esterni: Francioni Giovanni

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa Eleonora Coppola, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ed essendo presenti 11 consiglieri su 17 assegnati, dichiara aperta la seduta designando scrutatori i sigg.: , , .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- Che la legge 328/2000 prevede che:” i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi socio-assistenziali attuati a livello locale...”, e che il decreto legislativo 267/2000 specifica, all’art.13, che:” i Comuni possono gestire gli interventi di propria competenza, secondo diverse modalità...”;

- Che i Comuni dell’Alta Valdelsa, Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, nell’anno 2004 stipularono un accordo per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione, quale strumento innovativo di coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull’intera area valdelsana;

- Che con atto rep. n. 30.313 del 4 giugno 2004, successivamente integrato con atto rep. n. 32.884 del 10 giugno 2005, a rogito dott. Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, fu formalmente costituita tra i cinque Comuni valdelsani anzidetti la Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa” (di seguito FTSA), giuridicamente riconosciuta in data 20 luglio 2005 al n. 97 di iscrizione al registro delle persone giuridiche;

- Che i Consigli Comunali di Poggibonsi con deliberazione n° 99 del 22\12\2005, San Gimignano con deliberazione n° 95 del 20\12\2005, Colle di Val D’Elsa con deliberazione n°101 del 14\12\2005, Casole d’Elsa con deliberazione n°79 del 28\12\2005 e Radicondoli con deliberazione n° 38 del 30\12\2005 disposero di affidare alla suddetta FTSA la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a decorrere dal 1 gennaio 2006, per la durata di anni cinque;

- Che in conseguenza dell’affidamento della gestione e del coordinamento dei servizi sociali alla FTSA, a far data dall’1.1.2006, l’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci ha proceduto - come da comunicazione del 9/12/2005 prot. n. 9.411 - al ritiro delle deleghe alla U.S.L. 7 di Siena che, fino al 2005, aveva gestito con apposita convenzione, per conto dei Comuni, gli interventi socio-assistenziali;

- Che con Legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione - con modificazioni - del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” venivano introdotte nuove disposizioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- Che, in particolare, l’art. 4 della succitata Legge “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dalla unione europea”, così come modificato dall’art. 9 della Legge 12/11/2011, n° 183 (Legge di Stabilità 2012), riportava, nello specifico, quanto segue:

comma 1

Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

comma 2

All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

comma 4

La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

comma 8

Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica....

comma 13

In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

comma 33-ter

Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;*
- b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione
in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;*
- c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.*

Ricordato che la Regione Toscana, con la L.R. 24/2/2005, n. 40, e s.m.i., artt. 65 e ss., ha introdotto nel panorama normativo toscano le Società della Salute, con le funzioni e le modalità operative meglio espresse al successivo art.71 bis della predetta legge regionale;

Considerato che in attuazione del suddetto disposto della normativa regionale i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e S. Gimignano, ancorché soggetti fondatori della FTSA, come sopra detto, costituiscono in data 3/2/2010, repertorio del Comune di Poggibonsi n° 7.015, anche la "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa" nella forma del consorzio pubblico così come prescriveva la normativa di riferimento;

Dato atto che lo Statuto della SdS è stato approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra;

Tenuto conto che nel periodo intermedio antecedente la scadenza dell'affidamento quinquennale alla FTSA (31-12-2011) era entrato in vigore anche l'articolo 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) che obbligava i Comuni allo scioglimento dei

Consorzi di funzioni, con le inevitabili ripercussioni che tale disposizione produceva (o avrebbe potuto produrre) sulla norma regionale toscana che aveva istituito le Società della Salute;

Dato atto che questo Ente, con propria precedente deliberazione n. 108 del 20.12.2011, esecutiva, nelle more di una maggior chiarezza del quadro normativo di riferimento sui servizi in generale e dei servizi sociali in particolare, al fine di evitare una paralisi amministrativa e nella sua qualità di titolare del servizio di che trattasi, unitamente anche agli altri Comuni dell'Area Valdelsa, disponeva una proroga tecnica alla FTSA della gestione e coordinamento dei servizi sociali e, per il tramite della SdS zona Alta Valdelsa, quale soggetto consorziato, intraprendeva tutti gli approfondimenti per il corretto svolgimento dei servizi in adeguamento sia all'art. 4 della Legge n. 148/2011 che sull'art. 2, co. 186, lett. e) della legge 23.12.2009, n. 191 sopra citate;

Visto che l'anzidetta proroga tecnica alla FTSA recava quale termine di scadenza il 31 dicembre 2012 nell'attesa della definizione e messa a regime delle funzioni proprie della SdS zona Alta Valdelsa e dell'eventuale affidamento a terzi dei servizi sociali che la SdS zona Alta Valdelsa, con procedure di evidenza pubblica aveva al tempo intenzione di attivare sul presupposto normativo dell'art. 4 della Legge n. 148/2011;

Preso Atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 20/7/2012 ha, tra l'altro, dichiarato incostituzionale l'articolo 4 della L. n. 148/2011, con ciò facendo venir meno tutti gli ambiti operativi precedentemente ipotizzati e, di conseguenza, ad oggi la disciplina applicabile risulta essere costituita dalle disposizioni comunitarie e dalle relative attuazioni che consentono in presenza di controllo analogo, e di altri requisiti, l'affidamento in house;

Tenuto conto altresì che è in corso di riordino, da parte della Regione Toscana, l'intera disciplina delle Società della Salute e del sistema dei servizi sociali di cui alle LL.RR. 40/2005 e 41/2005 che, a seguito delle variazioni apportate dalla normativa nazionale oggi appaiono quanto mai oggetto di ondivaghe interpretazioni ed in continua evoluzione;

Ricordato come la stessa SdS Alta Val d'Elsa, con deliberazione del 28 settembre 2011, esprimeva forti preoccupazioni per i dubbi e le incertezze interpretative derivanti dall'applicazione, al caso di specie, della L.148/2011 tanto da attivare una convenzione con l'Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Sud Est (ESTAV sud-est) per l'attivazione di procedure di gara per l'affidamento di alcune linee di servizi sociali attualmente svolte per il tramite della propria Fondazione di partecipazione FTSA;

Ritenuto dunque, in un quadro normativo così frastagliato e nebuloso, al fine di evitare paralisi nell'azione amministrativa all'interno di un proprio servizio fondamentale (servizi sociali) di assoluta strategicità e di estrema delicatezza questo Ente, in via assolutamente prudenziale, assolutamente necessario e indifferibile provvedere ad un affidamento diretto dei propri servizi sociali alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per un periodo di anni 5 con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e così fino a tutto il 31 dicembre 2017, ravvisando sussistere tutte le condizioni necessarie in tema di controllo analogo e degli altri requisiti così come richiesti dalle sentenze comunitarie per gli affidamenti in house (v. per tutte: sentenza della Corte di Giustizia, 18.11.1999 in causa C-107/98, nota come il "caso Teckal", sentenza 11 gennaio 2005 Stadt Halle; sentenza "Parking Brixen", 13.10.2005, C-458/03; sentenza Modling, 10.11.2005 n. C-29/04) e cioè:

- 1. il capitale della società affidataria deve essere interamente pubblico;*
- 2. l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- 3. la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;*

Visti i pareri tecnici di cui all'articolo 49 del Tuel rimessi dal Responsabile del Servizio interessato e da quello del Servizio Finanziario;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Tutto ciò premesso.

Con votazione UNANIME resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse sopra riportate, che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2) di affidare alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA,) per la durata di anni cinque a decorrere dal 1° gennaio 2013 e così per tutto il 31 dicembre 2017, la gestione ed il coordinamento dei servizi sociali del territorio, alle condizioni previste nel vigente contratto di servizio e suoi allegati, al fine di garantire la continuità dei servizi sinora erogati;

3) di confermare, fino al termine di durata suddetto, tutti gli affidamenti, incarichi e distacchi di personale effettuati per assicurare il funzionamento della FTSA e di conseguenza lo svolgimento dei servizi socio-sanitari, dando altresì atto che il personale già dipendente del Comune di San Gimignano potrà essere distaccato, con successivi atti della Giunta Comunale e per lo svolgimento di funzioni compatibili con il rispettivo profilo professionale, anche alla Società della Salute Alta Val d'Elsa;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione UNANIME resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Giacomo Bassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Eleonora Coppola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

San Gimignano, li, 27/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Eleonora Coppola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

San Gimignano, li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi dal 27/11/2012 al 12/12/2012

San Gimignano, li

IL MESSO COMUNALE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli Archivi del Comune di San Gimignano.